



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA

(Aggiornato con D.R. n. 1030/2021 del 03.06.2021 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 03.06.2021)

In vigore dal 17 giugno 2021

TITOLO I

Norme generali in materia reclutamento nei ruoli di professore dell'Università degli Studi di Siena

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure di reclutamento dei professori di ruolo di prima e seconda fascia nell'Università degli Studi di Siena.

Art. 2 - Definizioni

1. Il presente Regolamento fa proprie le definizioni dello Statuto dell'Ateneo.

2. Ai sensi del presente Regolamento si intende per:

- "idonei", ai sensi dell'art. 29, comma 4, legge n. 240/2010, coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato o ordinario secondo modalità concorsuali antecedenti a quelle fissate dalla legge n. 240/2010;
- "abilitati", coloro che hanno conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della legge n. 240/2010;
- "professori stabilmente impegnati all'estero", ai sensi dell'art. 1, comma 9, legge n. 230/2005, gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere ovvero che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro;
- "studiosi di chiara fama", ai sensi dell'art. 1, comma 9, legge n. 230/2005 e successive modificazioni e integrazioni;
- "ricercatori senior", i ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010.

Art. 3 – Tipologie di chiamata

1. Il reclutamento dei professori di ruolo avviene con le seguenti modalità:

- il procedimento generale di reclutamento disciplinato dal Titolo II;
- i procedimenti speciali di reclutamento disciplinati dal Titolo III.

Art. 4 – Norme comuni ai procedimenti di chiamata

1. I procedimenti di reclutamento si svolgono nel rispetto del Codice etico dell'Università degli Studi di Siena e della Carta europea dei ricercatori.

2. Secondo quanto disposto dallo Statuto dell'Università degli Studi di Siena, le competenze in materia di reclutamento sono così ripartite:

- il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del documento di programmazione triennale e di programmazione del personale, dei dati del Nucleo di Valutazione e degli indirizzi formulati dal Senato Accademico con specifico riferimento ai profili scientifici e didattici approva le richieste dei dipartimenti, decide circa l'avvio della procedura di reclutamento e delibera l'assunzione;
- il Dipartimento presenta la richiesta motivata di reclutamento; propone la composizione della Commissione di valutazione; propone l'assunzione del candidato risultato vincitore sulla base dei giudizi espressi dalla Commissione di valutazione;
- il Rettore, con proprio decreto: indice le procedure di reclutamento; nomina la Commissione di valutazione; verifica la regolarità degli atti, dispone la nomina e la presa di servizio.

3. Le procedure di reclutamento sono effettuate nel rispetto del bilancio pluriennale e della programmazione triennale. In tutti gli atti della procedura, occorre indicare dettagliatamente i mezzi per fare fronte alle maggiori spese derivanti dal reclutamento, tenuto conto di ogni onere e incremento, a legislazione corrente, e della dinamica della progressione di carriera. Le spese per il reclutamento dei professori, in tutto o in parte, possono essere a carico di altri soggetti pubblici o di soggetti privati, purché, prima dell'emissione del bando/avviso di selezione, sia stata formalmente stipulata un'apposita convenzione ai sensi dell'art.18, comma 3, della legge n. 240/2010 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Le procedure di reclutamento sono svolte nel pieno rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza. Il bando/avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, nell'Albo *on-line* di Ateneo, sul sito del Ministero e su quello dell'Unione Europea nonché, per estratto, in lingua inglese, nell'Albo *on-line* di Ateneo. A ogni procedimento di reclutamento è dedicata un'apposita pagina web nella quale sono inseriti tutti gli atti della procedura, nonché tutte le indicazioni utili per i candidati, tra cui il nominativo e l'indirizzo di posta elettronica del responsabile del procedimento. A chiunque vi abbia interesse è garantito, nel rispetto della normativa vigente, l'accesso a tutti gli atti della procedura indicati nei successivi articoli.

5. Le comunicazioni previste dal presente Regolamento sono effettuate, di norma, in forma telematica.

Art. 5 – Proposta di reclutamento

1. Sulla base degli atti di programmazione triennale e della programmazione finanziaria, il Dipartimento presenta proposta motivata di reclutamento.

2. La delibera del Dipartimento è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per le proposte di chiamata di professori di prima fascia, e a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia per le proposte di chiamata di professori di seconda fascia. Tali maggioranze si computano sulla base dei professori afferenti al Dipartimento al momento dell'assunzione della delibera.

3. Il Dipartimento, nella proposta di reclutamento, anche alla luce degli esiti della valutazione periodica della ricerca, del fabbisogno didattico dei corsi di studio di sua competenza e delle prospettive di sviluppo didattico dei corsi medesimi, definisce:

- a) le specifiche funzioni didattiche, di ricerca e assistenziali se richieste, che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico;
- b) il riferimento al trattamento economico e previdenziale;
- c) gli standard qualitativi di cui all'art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010 e al Regolamento per la valutazione dei ricercatori a tempo determinato con contratto di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010;
- d) l'indicazione di un numero massimo di pubblicazioni, che non potrà essere inferiore a dodici.

4. Alla proposta di reclutamento devono altresì essere allegate le seguenti indicazioni e documenti:

- la fascia per la quale si chiede il posto;
- il settore concorsuale, che deve includere un settore scientifico disciplinare presente nella lista dei settori scientifico-disciplinari per i quali il Dipartimento è autorizzato a proporre la chiamata di professori;
- l'eventuale settore scientifico disciplinare per le finalità previste dalla legge;
- qualora il Dipartimento non sia l'unico autorizzato per il settore scientifico-disciplinare/concorsuale per cui si richiede il posto, il parere, non vincolante, dell'altro Dipartimento o degli altri Dipartimenti autorizzati a chiamare su quel settore; il parere deve essere reso entro 30 trenta giorni dalla richiesta presentata dal

Dipartimento proponente. La delibera è assunta dai soli docenti: i soli professori ordinari, nel caso di proposte di chiamata relative a professori della stessa categoria; i professori ordinari e associati nel caso di proposte di chiamata di associati. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei partecipanti. Decorso il termine di trenta giorni, il silenzio del Dipartimento vale come parere favorevole;

- per le discipline di area biomedica e medica, laddove sia richiesta attività assistenziale, è necessario uno specifico accordo programmatico/convenzionale con il Sistema Sanitario Regionale;
- la procedura di reclutamento prescelta;
- gli specifici criteri di valutazione, nel rispetto dei criteri generali fissati dal Senato;
- l'eventuale indicazione circa l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato in relazione alle esigenze didattiche per corsi di studio in lingua straniera;
- nel caso di posti parzialmente o totalmente finanziati da altri soggetti pubblici o privati, formale impegno del soggetto finanziatore.

Art. 6 – Approvazione della richiesta di reclutamento

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera entro centoventi giorni dalla richiesta, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4.
2. Nel caso di posti finanziati da soggetti esterni, precedentemente all'approvazione della richiesta di reclutamento, il Consiglio di Amministrazione approva la relativa convenzione, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti attestante il rispetto di quanto disposto all'art. 7.

Art. 7 – Convenzione: indicazioni specifiche

1. La convenzione deve riportare la tipologia di contratto oggetto di finanziamento, il relativo settore concorsuale, l'importo e la durata del finanziamento, i termini di pagamento dello stesso nonché, in caso di pagamento pluriennale da parte di soggetti privati, la garanzia fidejussoria, con espressa clausola "a prima richiesta", a copertura del finanziamento.

Art. 8 – La proposta di chiamata

1. Al termine del procedimento di reclutamento, il Dipartimento delibera la proposta di chiamata con le maggioranze indicate all'articolo 5, comma 2, del presente Regolamento. Nel caso sia stata seguita la procedura generale di reclutamento, il Dipartimento propone con delibera motivata la chiamata del candidato risultato vincitore.
2. La delibera del Dipartimento deve essere adottata entro novanta giorni dall'approvazione degli atti. Il ritardo nella delibera o la sua mancanza impedisce al Dipartimento di presentare nuove richieste di reclutamento per i successivi due anni solari a partire dalla scadenza del termine concesso al Dipartimento per l'adozione della delibera.
3. La delibera adottata è immediatamente trasmessa al Consiglio di Amministrazione e pubblicata sul sito web dell'Ateneo.

Art. 9 – La chiamata, la nomina in ruolo e la presa di servizio

1. Il Consiglio di Amministrazione, entro due mesi dalla deliberazione del Dipartimento di cui all'articolo 8, delibera sulla chiamata, alla luce della programmazione finanziaria triennale e del bilancio pluriennale.
2. Il Rettore e il Direttore generale, per le rispettive competenze, entro un mese dalla delibera del Consiglio di Amministrazione, dispongono la nomina in ruolo e la data, entro 12 mesi dalla suddetta disposizione, della presa di servizio. Il decreto del Rettore è immediatamente trasmesso all'interessato.
3. Il professore chiamato afferrisce obbligatoriamente al Dipartimento che effettua la chiamata.

TITOLO II

Procedimento generale per la chiamata di professori di prima e seconda fascia ai sensi dell'art. 18, legge n. 240/2010

Art. 10 – Oggetto

1. Il presente Titolo contiene la disciplina generale per la chiamata nei ruoli dell'Università degli Studi di Siena dei professori di prima e seconda fascia.

Art. 11 – La proposta di reclutamento

1. Il Dipartimento, nella proposta di reclutamento, deve attenersi a quanto previsto dall' articolo 5. Può inoltre prevedere che la valutazione delle capacità didattiche dei candidati avvenga anche tramite lo svolgimento di un seminario o di una lezione relativa ai corsi di insegnamento da affidare o a corsi affini.

Art. 12 – Il bando

1. Entro sessanta giorni dalla delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione approva la proposta di reclutamento di cui all'articolo 6, il Rettore emana il bando di selezione.

2. Il Bando deve contenere le seguenti indicazioni:

- il numero dei posti per i quali è attivata la procedura di reclutamento;
- il settore concorsuale per il quale è bandito il posto;
- la fascia per la quale è bandito il posto;
- l'eventuale profilo scientifico e didattico, individuato esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- la sede di servizio o, per le professioni mediche, l'eventuale struttura convenzionata;
- le modalità e i termini di svolgimento della procedura di reclutamento;
- i criteri di valutazione fissati dal Senato e gli eventuali criteri di giudizio stabiliti dal Dipartimento;
- nel caso di posti parzialmente o totalmente finanziati da altri soggetti pubblici o privati, il riferimento alla convenzione sottoscritta;
- il nominativo e i recapiti del responsabile del procedimento;
- le informazioni da inserire nella domanda di partecipazione e la documentazione da allegare nonché le modalità, esclusivamente telematiche, di trasmissione di questi allegati.

3. L'avviso relativo al procedimento di chiamata viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nell'Albo *on-line* di Ateneo, sul sito del Ministero e su quello dell'Unione Europea nonché, in lingua inglese, nell'Albo *on-line* di Ateneo.

Art. 13 – Candidati

1. Alla procedura concorsuale possono partecipare:

- coloro che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
- coloro che abbiano conseguito l'idoneità per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di validità dell'idoneità stessa;
- i professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la procedura concorsuale;
- gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.

2. Non possono partecipare alla procedura concorsuale coloro che, alla data di scadenza del bando, abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che richiede la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione. Sono altresì esclusi coloro che intrattengono, in modo continuativo e rilevante, relazioni di affari con alcuno di questi soggetti.

Art. 14 – La domanda

1. La domanda di partecipazione è indirizzata al Rettore, di norma in via telematica, entro il termine fissato nel bando.

2. I documenti, il curriculum, i titoli, le pubblicazioni e qualsiasi altro allegato sono inoltrati, nei termini e con le modalità fissate dal Bando, esclusivamente in forma telematica.

Art. 15 – Commissioni di valutazione

1. La Commissione di valutazione è nominata, su proposta del Dipartimento che richiede il reclutamento e nel rispetto del Codice Etico, con decreto del Rettore entro sessanta giorni dalla scadenza della presentazione delle domande di partecipazione.

2. Il Consiglio di Dipartimento, nella composizione limitata ai professori di prima fascia, individua i componenti della Commissione composta, nel rispetto ove possibile della parità di genere, da tre professori di prima fascia, o di ruolo equivalente nel caso di componenti provenienti da Atenei non nazionali, appartenenti allo stesso settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura concorsuale o di settore scientifico-disciplinare rientrante nel medesimo macrosettore, di cui uno designato dal Dipartimento. Gli altri due componenti della Commissione devono essere esterni all'Università di Siena e sorteggiati nell'ambito di una rosa individuata dal Dipartimento, nel rispetto ove possibile della parità di genere, composta da quattro nominativi. Il Consiglio delibera con la maggioranza assoluta dei partecipanti.

3. Il Decreto di nomina è pubblicato nell'Albo *on-line* d'Ateneo e sulla pagina web dedicata alla procedura concorsuale.

4. Costituiscono requisiti per essere nominati componenti della Commissione per le procedure di reclutamento dei professori di prima e seconda fascia:

- essere professore di prima fascia appartenente allo stesso settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura concorsuale o di settore scientifico-disciplinare rientrante nel medesimo macrosettore. Nel caso di studiosi stranieri, avere una posizione analoga a quella di professore ordinario in settori scientifici assimilabili;

- essere stati inseriti, nell'ultimo triennio, nelle liste, tenute dall'ANVUR dei commissari sorteggiabili nelle commissioni per la procedura di abilitazione nazionale oppure, in alternativa, possedere i medesimi requisiti richiesti per l'inserimento in tali liste;

- non aver riportato sanzioni disciplinari, nei cinque anni precedenti, o condanne penali per reati commessi nell'esercizio delle funzioni o in occasione delle stesse;

- non aver ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 7, della legge n. 240/2010.

5. Entro trenta giorni dalla nomina della Commissione, i candidati possono ricusarne i componenti, indicandone le ragioni. Sulla ricusazione decide il Rettore. La decisione del Rettore deve essere tempestivamente comunicata all'interessato.

6. La Commissione nomina al proprio interno un Presidente e un Segretario. I lavori si svolgono collegialmente, anche per via telematica o altre forme di comunicazione a distanza.

7. I lavori della Commissione devono concludersi entro sei mesi dal decreto rettorale di nomina. Decorso tale termine, il Rettore scioglie la Commissione e ne nomina una nuova in sostituzione della precedente. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di un mese, il termine della conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini della proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione ovvero dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

8. Le eventuali spese per il funzionamento della Commissione sono a carico del Dipartimento che ha dato avvio alla procedura concorsuale.

Art. 16 – Selezione dei candidati

1. La Commissione, nel rispetto dei criteri generali di valutazione fissati dal Senato e degli eventuali criteri di giudizio fissati dal Dipartimento, definisce le specifiche modalità della valutazione e delle prove, nella sua prima riunione. Parametri e modalità sono immediatamente pubblicati nella pagina web dedicata alla procedura concorsuale.

2. La Commissione, espletate le prove e compiute le valutazioni, formula giudizi motivati su ciascun candidato, individua il vincitore redige una graduatoria di idonei valida fino alla presa di servizio del vincitore o del primo degli idonei in caso di scorrimento della graduatoria per rinuncia del vincitore.
3. Il provvedimento rettorale di approvazione degli atti del procedimento di selezione è trasmesso al Dipartimento.

Art. 17 – La proposta di chiamata e la chiamata

1. Nel rispetto dell'articolo 8, il Dipartimento delibera la proposta di chiamata in conformità agli esiti dei lavori della Commissione.
2. Il Consiglio di Dipartimento formula la proposta di chiamata del vincitore o del primo degli idonei in caso di scorrimento della graduatoria per rinuncia del vincitore entro novanta giorni dall'approvazione degli atti da parte del Rettore. La proposta di chiamata è approvata, nel rispetto dell'articolo 9, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III

Procedimenti speciali per la chiamata di professori di prima e seconda fascia

Capo I

Procedimento per la chiamata a professore di ricercatori a tempo indeterminato e di professori associati ai sensi dell'art. 24, comma 6, legge n. 240/2010

Art. 18 – Oggetto

1. Il presente Capo contiene la disciplina per la chiamata, nei ruoli di professore di prima e seconda fascia, dei professori di seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato, assunti secondo modalità concorsuali antecedenti a quelle fissate dalla legge n. 240/2010, in servizio presso l'Università degli Studi di Siena e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale.

Art. 19 – Proposta di chiamata e chiamata

1. I Dipartimenti possono proporre al Consiglio di Amministrazione la copertura dei ruoli di professore di prima e seconda fascia mediante chiamata di ricercatori a tempo indeterminato o di professori di seconda fascia in servizio presso l'Università degli Studi di Siena, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale.
2. A tal fine, l'Ateneo pubblica idoneo avviso sull' Albo *on-line* affinché tutti coloro che hanno i requisiti possano partecipare.
3. Il Dipartimento predispose la proposta di chiamata, comprensiva della positiva valutazione dello studioso, anche alla luce dei criteri generali stabiliti dal Senato accademico ai fini della progressione dei docenti che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale e dell'esito dei lavori della Commissione di valutazione, nel rispetto degli standard stabiliti dal Ministero con suo decreto.

Art. 20 – Commissione di valutazione

1. La valutazione prevista dall'Art. 24 della legge n. 240/2010 è effettuata da una Commissione costituita con le modalità e nei termini di cui all'art. 15.
2. I lavori della Commissione si concludono entro sessanta giorni dal decreto di nomina.
3. Compiute le valutazioni, la Commissione formula giudizi motivati su ciascun candidato, redige una graduatoria di merito e individua il candidato vincitore.
4. Nel rispetto dell'articolo 8, il Dipartimento delibera la proposta di chiamata in conformità agli esiti dei lavori della Commissione. La Commissione individua il vincitore e redige una graduatoria di idonei valida fino alla presa di servizio del vincitore o di uno degli idonei in caso di scorrimento della graduatoria per rinuncia del vincitore.

Capo II

Procedimento per la chiamata a professore di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 5, legge n. 240/2010

Art. 21 – Norma di rinvio

1. Il procedimento per la chiamata a professore di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 5, legge n. 240/2010 è disciplinato nel Regolamento per la valutazione dei ricercatori a tempo determinato con contratto di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010.

Capo III

Procedimento per la chiamata di professori stabilmente impegnati all'estero e di studiosi di chiara fama, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005

Art. 22 – Oggetto

1. Il presente Capo contiene la disciplina per la chiamata diretta, nei ruoli di professori di prima e seconda fascia dell'Università degli Studi di Siena, di studiosi stabilmente impegnati all'estero e di studiosi di chiara fama.

Art. 23 – Proposta di chiamata

1. I Dipartimenti possono proporre al Consiglio di Amministrazione la copertura dei ruoli di professore di prima e seconda fascia mediante chiamata diretta, deliberando a maggioranza assoluta dei partecipanti, rispettivamente, dei professori di prima fascia o dei professori di prima e seconda fascia:

- di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprano una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere;

- di studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta, autorizzata dal Ministero, nell'ambito del programma di rientro dei cervelli, un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale viene proposta la chiamata;

- di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, ai sensi dell'art. 29, comma 7, della legge n. 240/2010, e così come identificato dal D.M. 28 dicembre 2015 n. 963.

2. I Dipartimenti, a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, possono altresì proporre al Consiglio di Amministrazione la copertura dei ruoli di professore di prima fascia mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama.

3. Laddove il Consiglio di Amministrazione deliberi positivamente, il Rettore formula specifica proposta al Ministro competente a concedere il nulla-osta. A seguito del nulla-osta ministeriale, il Rettore e il Direttore generale, per quanto di rispettiva competenza, dispongono la nomina in ruolo e la presa di servizio del soggetto interessato.

Capo IV

Procedimento per la chiamata a professore di idonei ai sensi dell'art. 29, comma 4, legge n. 240/2010

Art. 24 – Oggetto

1. Il presente Capo contiene la disciplina per la chiamata diretta nei ruoli di professore di prima e seconda fascia degli idonei ai sensi dell'art. 29, comma 4, legge n. 240/2010.

Art. 25 – Proposta di chiamata e chiamata

1. I Dipartimenti possono proporre al Consiglio di Amministrazione, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del presente Regolamento, la copertura dei ruoli di professore di prima e seconda fascia mediante chiamata diretta di coloro che hanno ottenuto l'idoneità per il rispettivo ruolo all'esito di procedure di valutazione espletate ai sensi della legge n. 210/1998 e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente al periodo di validità di tale idoneità.

2. A seguito dell'approvazione della proposta di chiamata da parte del Consiglio di Amministrazione, il Rettore e il Direttore generale, per quanto di rispettiva competenza, dispongono la nomina in ruolo e la presa di servizio del soggetto interessato.

Art. 26 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del relativo decreto di emanazione nell'Albo *on-line* di Ateneo.